
≡ Menu

Cerca

Cerca

Maggiori costi nel 2026 per cedere azioni e quote societarie

Argomento: Novità tributarie Pubblicato il 2 Gennaio 2026 da Giovanni Rizzi

Cari lettori abbiamo aggiunto a ogni articolo una funzione di **lettura vocale**. Basta cliccare sul pulsante "Ascolta" per sentire l'articolo nei momenti in cui leggere non è comodo. Buona esperienza di **audio-lettura**!



Ascolta



La tassazione delle plusvalenze

La **Legge 30/12/2025 n. 199** (Legge Finanziaria per il 2026), con l'Art. comma 144, ha **aumentato dal 18% al 21%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva da pagare per la **rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie**.

Con tale modifica l'aliquota prevista per la rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie si è ulteriormente avvicinato a quella che è l'aliquota (26%) dell'imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza realizzata in caso di

trasferimento di partecipazioni societarie (corrispondente alla differenza tra valore di realizzo e valore di “carico fiscale”).

Tutto ciò impone un approfondito calcolo di convenienza ogni qualvolta si intenda procedere al trasferimento di una partecipazione societaria. Spesso sarà più conveniente pagare il 26% sulla plusvalenza realizzata piuttosto che rivalutare la partecipazione pagando il 21% sull'intero valore della partecipazione stessa.

E' stato calcolato che il punto di indifferenza tra la sostitutiva del 21% sull'intero valore della partecipazione e sostitutiva del 26% sulla plusvalenza effettiva, si verifica quando il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale – con l'aliquota al 18% bastava che fosse 3,25 volte il costo fiscale (fonte: Sole 24Ore 31/12/2025). In pratica solo quando il prezzo di cessione è superiore di 5,2 volte il valore di carico fiscale conviene ricorrere alla rivalutazione di quest'ultimo valore pagando l'imposta sostitutiva del 21%.

La disciplina “a regime”

Si rammenta al riguardo che con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge finanziaria per il 2025) (art. 1, comma 30, lett. b) la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva è divenuta disciplina “**a regime**”. Introdotta per la prima volta dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 (a valere con decorrenza dal 1° gennaio 2002) tale possibilità, prevista sempre come misura temporanea è stata riproposta sistematicamente, nel corso degli anni a seguire, con scadenze differenziate e con aliquota che è andata ad aumentare nel corso del tempo.

Si riportano qui di seguito le date di riferimento (data di possesso delle partecipazioni) ai fini dell'affrancamento, così come si sono succedute nel tempo, i corrispondenti termini per la formalizzazione della perizia e per il pagamento dell'imposta (eventualmente in forma rateizzata) e le aliquote dell'imposta sostitutiva:

- **1° gennaio 2002** (legge 448/2001): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 settembre 2002 termine poi prorogato al 16 dicembre 2002 (legge 265/2002); termini per le eventuali due rate successive: 16 dicembre 2003 e 16 dicembre 2004; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;

- **1° gennaio 2003** (D.L. 282/2002): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 16 maggio 2003 termine poi prorogato al 16 marzo 2004 (D.L. 269/2003 entrato in vigore il 2 ottobre 2003); termini per le eventuali due rate successive: 16 marzo 2005 e 16 marzo 2006; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° luglio 2003** (D.L. 355/2003): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 settembre 2004 termine poi prorogato al 30 giugno 2005 (legge 311/2004); termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2006 e 30 giugno 2007; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2005** (D.L. 203/2005 conv. legge 248/2005): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2006; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2007 e 30 giugno 2008; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2008** (Legge 244/2007): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2008 successivamente prorogato al 31 ottobre 2008; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2009 e 30 giugno 2010 successivamente prorogati al 31 ottobre 2009 e 31 ottobre 2010 (proroga disposta dall'art. 4 c. 9ter D.L. 97/2008 convertito con legge 129/2008); imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2010** (legge 191/2009): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 31 ottobre 2010; termini per le eventuali due rate successive: 31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° luglio 2011** (D.L. 70/2011): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2012; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2013** (legge 228/2012): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2013; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2014** (legge 147/2013): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2014; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016; imposta sostitutiva: il **4%** per le partecipazioni qualificate ed il **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2015** (legge 190/2014): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2015; termini per le eventuali due rate successive: 30

giugno 2016 e 30 giugno 2017; imposta sostitutiva: l'8% per le partecipazioni qualificate ed il 4% per le partecipazioni non qualificate;

- **1° gennaio 2016** (legge 208/2015): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2016; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018; imposta sostitutiva: l'8% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2017** (legge 232/2016): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2017; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019; imposta sostitutiva: l'8% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2018** (legge 205/2017): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2018; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020; imposta sostitutiva: l'8% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2019** (legge 145/2018): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2019; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021; imposta sostitutiva: l'11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2020** (legge 160/2019): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2020; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022; imposta sostitutiva dell'11% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° luglio 2020** (D.L. 34/2020 conv. legge 77/2020): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 15 novembre 2020; termini per le eventuali due rate successive: 15 novembre 2021 e 15 novembre 2022; imposta sostitutiva dell'11% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2021** (legge 178/2020 e successiva proroga di cui al D.L. 73/2021 convertito con legge 106/2021): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 15 novembre 2021; termini per le eventuali due rate successive: 15 novembre 2022 ed il 15 novembre 2023; imposta sostitutiva dell'11% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2022** (D.L. 17/2022 conv. legge 34/2022): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 15 novembre 2022; termini per le eventuali due rate successive: 15 novembre 2023 e 15 novembre 2024; imposta sostitutiva dell'14% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;
- **1° gennaio 2023** (legge 197/2022): perizia (richiesta solo per le partecipazioni non negoziate) da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 15 novembre 2023; termini per le eventuali due rate successive: 15 novembre 2024 ed il 15 novembre 2025; imposta sostitutiva dell'16% sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate;

- **1° gennaio 2024** (legge 213/2023): perizia (richiesta solo per le partecipazioni non negoziate) da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2024; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2025 ed il 30 giugno 2026; imposta sostitutiva dell'**16%** sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate.
- **1° gennaio 2025** (legge 207/2024): perizia da formalizzare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 novembre 2025; termini per le eventuali due rate successive: 30 novembre 2026 ed il 30 novembre 2027; imposta sostitutiva del **18%**.

La rivalutazione mediante pagamento dell'imposta sostitutiva è stata ammessa anche per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione solo dal periodo di imposta 2023.

Con la suddetta Legge 207/2024 la misura in questione, finalmente, diventa **strutturale**, e pertanto agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per i **titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione**, posseduti alla data del **1 gennaio** di ciascun anno, può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il **valore normale a tale data**, a condizione che lo stesso sia assoggettato entro il **30 novembre** del medesimo anno, ad **un'imposta sostitutiva**.

L'imposta sostitutiva può essere **rateizzata fino al massimo di tre rate annuali** di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata). La **redazione ed il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro il termine del **30 novembre** dell'anno di esercizio della rivalutazione.

Possono **beneficiare** della particolare disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (sia negoziate che non negoziate) mediante pagamento dell'imposta sostitutiva:

- persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa);
- società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
- enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
- soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

La disciplina per il 2026

Pertanto, per **l'anno 2026**, si potranno affrancare, sino al **30 novembre 2026** i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del **1 gennaio 2026** e ciò pagando un'imposta sostitutiva pari al **21%** del relativo valore alla data del **1° gennaio 2026** valore da determinarsi come segue:

- per le quote e partecipazioni societarie **non negoziate** in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del **1° gennaio 2026** mediante apposita **perizia giurata di stima** da formalizzare entro il **30 novembre 2026** (il valore periziato va riferito all'intero patrimoniale sociale);
- per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del **1° gennaio 2026**, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di **dicembre 2025**. Per tali titoli, quote, diritti il valore sul quale applicare l'imposta sostitutiva non va, pertanto, determinato con perizia (come previsto per le partecipazioni non negoziate) ma lo stesso è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di **dicembre 2025** (ossia nell'ultimo mese antecedente la data di riferimento del valore di tali titoli, quote e diritti, individuato nel **1° gennaio 2026**).

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).

Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del **30 novembre 2026**, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, ferma restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Rimane ferma la possibilità (introdotta dall'art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di **compensare** l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione.

I soggetti che non effettuano la compensazione con l'imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

La perizia di stima

La perizia di stima, dalla quale deve risultare, per le quote e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore rideterminato alla data del 1° gennaio di ciascun anno, deve essere redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali (così dispone l'art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448).

Ai fini dell'asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici ed i notai (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia debba essere necessariamente predisposta prima della stipula dell'atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 30 novembre di ciascun anno e quindi anche successivamente all'atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).

La Tobin Tax

La **Legge 30/12/2025 n. 199** (legge finanziaria per il 2026), con l'art. 1 comma 29, ha **raddoppiato** per l'anno 2026 la Tobin Tax portandola dallo 0,20% allo **0,40%** in caso di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e dallo 0,10% **allo 0,20%** in caso di azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Di seguito le caratteristiche essenziali di detta imposta (con riferimento alla fattispecie che possono coinvolgere l'attività del Notaio)

I trasferimenti tassati

Sono soggetti a Tobin Tax i trasferimenti della proprietà:

- di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, c. 6, c.c. emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax si considera, altresì, trasferimento della proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.

Può trattarsi del trasferimento sia della piena proprietà che della nuda proprietà; infatti con il D.M. 16/09/2013 si è precisato che l'imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi e dei titoli rappresentativi. Deve escludersi, invece, l'applicazione del tributo alla costituzione o alla cessione di diritti reali diversi dalla proprietà, per esempio l'usufrutto, non essendo stati contemplati nel Decreto suddetto e non essendo fattispecie equiparabili al trasferimento della proprietà e/o nuda proprietà.

Si ritiene che l'imposta si applichi anche agli acquisti di azioni o altri strumenti partecipativi in occasione di permuta o *datio in solutum* (comportando in ogni caso trasferimenti di proprietà).

Non si applica, invece, a fattispecie non traslative, che non determinano cioè il trasferimento della proprietà di azioni e degli altri strumenti finanziari, quali, ad esempio, le trasformazioni. Restano ovviamente esclusi dall'imposta i trasferimenti di quote di s.r.l. e di società di persone.

Per la completa individuazione di tutte le operazioni soggette a Tobin Tax si rinvia a quanto disposto nell'art. 1, commi 491, 492, 495 legge 24/12/2012 n. 228 e negli articoli 2, 7 e 12 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 (integrato e modificato con successivo Decreto MEF 16 settembre 2013 – pubblicato in G.U. n. 221 del 20/09/2013).

Aliquota e base imponibile

A partire **dal 1° gennaio 2026**, come già ricordato, l'aliquota applicabile al valore della transazione è fissata:

- nello **0,40%** in caso di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (sino al 31 dicembre 2025 era lo 0,20%);
- nello **0,20%** in caso di azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (sino al 31 dicembre 2025 era lo 0,10%).

Per valore della transazione si intende:

- il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto,
- o il corrispettivo versato

(art. 1, comma 491, legge 24/12/2012 n. 228 e art. 4 Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.)

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Esclusioni ed esenzioni

L'imposta non si applica, fra le altre, nelle seguenti ipotesi:

- trasferimenti per **successione o donazione**;
- operazioni su obbligazioni o titoli di debito che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
- operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
- acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio;
- assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale (indipendentemente

dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione o che siano azioni di terzi o proprie della società che le assegna);

- transazioni ed operazioni **tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo** di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile;
- transazioni ed operazioni **derivanti da operazioni di ristrutturazione** di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (sono considerate operazioni di riorganizzazione: a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente; b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione);
- transazioni ed operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

Per la completa individuazione di tutte le esclusioni ed esenzioni da Tobin Tax si rinvia a quanto disposto nell'art. 1, commi 491 e 494 legge 24/12/2012 n. 228 e negli articoli 15 e 16 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.

Soggetto passivo di imposta

La Tobin Tax è dovuta dall'acquirente ossia dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; l'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (art. 1, comma 496 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 5 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.).

Soggetti tenuti al versamento dell'imposta

Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 1, commi 491, 492 e 495, legge 228/2012 nonché i **notai** che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle

medesime operazioni (ad es. nel caso di autentica su girata di titoli azionari), sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (relativo al cd. responsabile di imposta, obbligato per legge al pagamento dell'imposta insieme ad altri e con diritto di rivalsa. Sussiste, pertanto, un rapporto di solidarietà tra colui che effettua il versamento ed il soggetto passivo contribuente).

Detti soggetti, in ragione della suddetta responsabilità solidale, possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento

(art. 1, commi 494 e 498 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 19 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.)

Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata (art. 2.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione (tra cui i **notai**) non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente **attesti per iscritto** che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o di esenzione, semprechè non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all'ordinaria diligenza, che l'attestazione del contribuente è falsa o non affidabile.

Detti soggetti (e quindi anche i **notai**) possono non richiedere l'attestazione di cui sopra quando il ricorrere dei presupposti di esclusione e esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni e di informazioni pubblicamente disponibili o di cui detti soggetti dispongono in adempimento degli obblighi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediarie degli altri soggetti che intervengono nell'operazione in caso di negligenza, imperizia o imprudenza (art. 3.1.1 e 3.1.2

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta di cui al punto 2.1. (tra cui i notai) e i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime. Gli stessi sono assoggettati all'obbligo di dichiarazione annuale (artt. 5 e 6 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

Accertamento e sanzioni

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta e per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di I.V.A., in quanto compatibili.

In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento (tra i quali rientrano anche **i Notai**) che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

(art. 1, comma 498 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 20 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 – pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.).

Deducibilità

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1, comma 499 legge 24/12/2012 n. 228).

Disciplina della Tobin Tax

* Art. 1, commi da 491 a 500, Legge 24/12/2012 n. 228.

* Decreto MEF 21 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013) (integrato e modificato con successivo Decreto MEF 16 settembre 2013 in G.U. n.

221 del 20/09/2013).

* Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta sulle transazioni finanziarie prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013.

Copyright Federnotizie | Tutti i diritti riservati | È vietata la riproduzione senza consenso della redazione.

Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?

Inserisci la tua e-mail... *

Iscriviti

Iscrivendomi, accetto la [Privacy Policy](#) di Federnotizie.

Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la posta in arrivo (e la cartella Spam) e conferma la tua iscrizione, grazie!

Autore



Giovanni Rizzi

Notaio in Vicenza, ha iniziato l'attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.



Cessione, quote societarie

ARTICOLO PRECEDENTE

← [L'applicazione dell'Irap alle associazioni professionali notarili va alla Consulta](#)

ARTICOLO SUCCESSIVO

Federnotizie

Testata edita a cura dell'Associazione Sindacale notai della Lombardia - "Guido Roveda".

Regolarmente iscritta dal 13 maggio 1988 al n. 345 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Milano (MI).

C.F. e P.IVA 07975360962



== [Note sulla Privacy](#)

== [Informazioni legali](#)

Contatti

 [Scrivi alla redazione](#)

 [Chiedi la password per
pagine o articoli protetti](#)

 [Area fornitori](#)

Chi siamo



Federnotizie.it



La Redazione



Contribuisci a Federnotizie



Argomenti

- == Corsivi della redazione
- == Conversazioni
- == Novità normative
- == Novità tributarie
- == Approfondimenti giuridici
- == Clausole in rete
- == Deontologia
- == Internazionale
- == Cassa e CNN
- == Notizie sindacali
- == Accesso e Scuole

Copyright Federnotizie - Tutti i diritti riservati 2026 | Website by Dario Banfi.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.